

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 10

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato NICCO

Modifica all’articolo 50 dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, concernente la procedura per la modificazione dello Statuto medesimo

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I rappresentanti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel Parlamento italiano hanno da tempo manifestato la necessità di introdurre il principio dell’intesa tra il Parlamento e i consigli regionali o provinciali, nel caso delle province autonome, per la modifica degli statuti speciali, superando l’attuale procedimento che prevede un semplice parere degli enti interessati.

Tale questione ha suscitato un approfondito dibattito sui rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale volto alla ricerca di una soluzione condivisa, che aprirebbe la strada anche alla revisione degli statuti speciali dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Si è trattato, sostanzialmente, di chiarire se l’introduzione dell’intesa preventiva rappresenti il riconoscimento,

sancito nella Costituzione, della natura pattizia dei rapporti tra le due istituzioni, comportando di conseguenza un mutamento dell’attuale forma di Stato, oppure se sia solo il rafforzamento di una procedura volta a impedire interventi unilaterali dello Stato, senza il consenso degli enti interessati. La necessità di procedere all’approvazione delle conseguenti iniziative legislative è inoltre motivata dalla già avvenuta introduzione del criterio dell’intesa nei rapporti tra Stato e regioni ordinarie per attribuire ad esse ulteriori forme e condizioni di autonomia, sancita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ».

Nel corso della XIV legislatura, l’accordo fu trovato con la formulazione dell’articolo 38 del testo di legge costituzio-

nale recante modifiche alla parte seconda della Costituzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005, e non entrato in vigore a seguito dell'esito del *referendum* popolare confermativo del 25 e 26 giugno 2006, il quale prevedeva la « costituzionalizzazione » dell'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome nell'articolo 116 della Costituzione. Vale la pena ricordare in questa sede che la modifica che si apportava all'articolo 116 della Costituzione fu la sola ad essere votata all'unanimità in Commissione.

La questione, dopo l'esito negativo del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006, è stata nuovamente sollevata, nella XV legislatura, dalla proposta di legge atto Camera n. 203, approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 5 luglio 2007, che introduceva negli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli Venezia Giulia il principio dell'intesa preventiva tra il Governo e le regioni interessate. In caso di diniego si stabiliva la necessità di un voto a maggioranza di due terzi dell'assemblea regionale e, in caso di mancata deliberazione del diniego, decorsi tre mesi dalla trasmissione del testo, si prevedeva la possibilità per le Camere di procedere all'approvazione della legge costituzionale.

A differenza di quanto avveniva con l'articolo 38 del citato testo di legge costituzionale del 2005, cui la presente proposta di legge costituzionale si ispira, che modificava l'articolo 116 della Costituzione, il testo ora proposto interviene direttamente sull'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che riguarda il procedimento di revisione dello statuto, prevedendo la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Valle per manifestare il diniego alla proposta d'intesa sulle modifiche statali da apportare allo Statuto speciale.

La necessità di presentare una proposta di legge costituzionale distinta per la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste rispetto alle altre regioni a statuto speciale, con un diverso *quorum* per il diniego, deriva dal fatto che la questione è stata ampiamente affrontata e dibattuta nel consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il quale ha approvato una propria proposta di legge costituzionale, poi trasmessa nel corso della XV legislatura al Parlamento (atto Camera n. 1601), in cui si è posto l'accento sulla necessità di garantire il principio di equiordinazione tra Stato e regione, al fine di impedire alterazioni unilaterali dell'autonomia.

Si auspica pertanto un rapido esame della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

€ 0,35



16PDL0001700